ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
6 marzo 1997 *

Nel procedimento C-303/96 P,

Giorgio Bernardi, residente in Lussemburgo, con l'avv. Giancarlo Lattanzi, del foro di Massa-Carrara, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il ricorrente, 33, rue Godchaux,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee l'11 luglio 1996, causa T-146/95, Bernardi/Parlamento (Racc. pag. II-769),

procedimento in cui l'altra parte è:

Parlamento europeo, rappresentato dal signor Ezio Perillo, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori L. Sevón, presidente di sezione, D. A. O. Edward e M. Wathelet (relatore), giudici,

* Lingua processuale: il francese.

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 17 settembre 1996, il signor Bernardi, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, ha impugnato la sentenza 11 luglio 1996, causa T-146/95, Bernardi/Parlamento (Racc. pag. II-769) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto ad ottenere l'annullamento dell'«appello per la presentazione di candidature in vista della nomina del Mediatore europeo», pubblicato il 23 maggio 1995 (GU C 127, pag. 4, in prosieguo; l'«appello» o «l'appello per la presentazione di candidature»), e di tutti gli atti ad esso connessi e successivi.

2 L'art. 138 E del Trattato CE ha creato il posto di Mediatore europeo il quale, in base allo stesso articolo, è nominato dal Parlamento.

3 Dagli accertamenti effettuati dal Tribunale emerge che, poiché una prima procedura di nomina nel luglio 1994 non era pervenuta ad alcun risultato, il Parlamento ha avviato una nuova procedura (punto 2). A tal fine, nel corso della sessione plenaria del 16 maggio 1995, esso ha modificato l'art. 159 del suo regolamento interno (punto 3).

4 La nuova versione di detto articolo è la seguente:

«1. (...) il presidente [del Parlamento] lancia un appello per la presentazione di candidature in vista della nomina del Mediatore e fissa il termine per la presentazione di queste ultime. L'appello è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Le candidature devono essere appoggiate da almeno 29 deputati cittadini di almeno due Stati membri.

Ogni deputato può appoggiare una sola candidatura.

Le candidature devono comportare la presentazione di tutti i documenti giustificativi che consentano di accertare in modo inequivocabile che il candidato risponde alle condizioni fissate dallo statuto del Mediatore.

3. Le candidature sono trasmesse per esame alla commissione competente, la quale può chiedere di ascoltare gli interessati.

(...)».

5 Il 23 maggio 1995 il Parlamento ha pubblicato l'«appello per la presentazione di candidature». L'articolo unico di questo appello riportava le disposizioni del summenzionato art. 159, n. 2, del regolamento interno. Il suo n. 3 invitava i candidati ad inoltrare le loro candidature al presidente del Parlamento entro il 16 giugno 1995 (punto 5).

6 Il 9 giugno 1995 il ricorrente ha inviato al presidente del Parlamento una lettera, alla quale allegava un atto di candidatura per la nomina al posto di Mediatore europeo (punto 6).

7 In tale occasione il ricorrente ha sollevato obiezioni tanto formali quanto sostanziali circa il requisito dell'appoggio della candidatura da parte di 29 deputati. A suo avviso, non erano state sufficientemente precisate le modalità secondo cui tale appoggio doveva manifestarsi, la categoria dei deputati il cui appoggio doveva essere cercato (deputati europei o nazionali) e la data entro la quale l'appoggio doveva essere espresso. Inoltre, il requisito stesso di siffatto appoggio costituiva, a suo avviso, un pregiudizio per l'indipendenza del Mediatore, la quale è invece espressamente prevista dall'art. 138 E del Trattato. Per tale motivo il suo atto di candidatura non conteneva nomi di deputati che potessero concedergli il loro appoggio. Per soddisfare comunque tale requisito, il ricorrente ha chiesto al presidente del Parlamento, nel caso lo ritenesse opportuno, di far distribuire con urgenza il suo atto di candidatura, una volta tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, ai vari deputati e gruppi politici del Parlamento (punto 6).

8 Con lettera 15 giugno 1995 il segretario generale del Parlamento ha informato il ricorrente del fatto che il suo atto di candidatura era stato registrato dalla cancelleria, ma ha fatto presente che quest'ultima non era «legittimata ad intervenire nella procedura distribuendo ai membri gli atti di candidatura al fine di chiedere il loro eventuale appoggio ai sensi dell'art. 159, n. 2, del regolamento» (punto 7).

9 Lo stesso giorno il ricorrente ha inviato ai presidenti dei gruppi politici del Parlamento e ai vari deputati europei originari dei nuovi Stati membri dell'Unione una lettera cui era allegato il suo atto di candidatura (punto 8).

10 Con lettera 23 giugno 1995 il ricorrente ha ricordato al presidente del Parlamento la sua lettera del 9 giugno 1995. A suo parere, solo la distribuzione del suo atto di candidatura avrebbe potuto consentire di soddisfare il requisito dell'appoggio di 29 deputati senza pregiudicare l'indipendenza del Mediatore. In nome di quest'ultima egli contestava poi la candidatura di personalità politiche (punto 9).

11 Con lettera 4 luglio 1995 il segretario generale del Parlamento ha confermato la sua risposta del 15 giugno 1995 (punto 10).

12 Il 2 luglio 1995 il ricorrente ha proposto dinanzi alla Corte un ricorso di annullamento e, con atto separato, un'istanza di provvedimenti urgenti, intesa all'ottenimento di provvedimenti provvisori (punti 11 e 12).

13 Con ordinanza 11 luglio 1995 la Corte, avendo constatato che i ricorsi rientravano nella competenza del Tribunale, ha rimesso le due cause dinanzi a tale giudice (punto 13).

14 Con ordinanza 18 agosto 1995 (causa T-146/95 R, Racc. pag. II-2255) il presidente del Tribunale ha respinto l'istanza di provvedimenti urgenti.

15 Nel ricorso di annullamento, il ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia:

«constatare:

— che nessuna commissione parlamentare è stata dichiarata esplicitamente e formalmente "competente" ai sensi dell'art. 159 del RPE (regolamento interno del Parlamento europeo);

— che nessun dipendente o deputato è stato esplicitamente e formalmente incaricato dell'esame degli atti di candidatura;

— che nessun termine di ricorso è stato previsto per contestare le decisioni di irricevibilità o di ricevibilità degli atti di candidatura;

— che la condizione di indipendenza del Mediatore è in via di principio incompatibile con la qualità di personalità politica, iscritta e militante in un partito politico e sottoposta alla disciplina di partito e ai vari impegni politici esistenti;

— che la funzione di controllo del Mediatore è complementare alla funzione di controllo politico esercitata dal PE [Parlamento europeo] (e dalla sua commissione per le petizioni);

annullare l'"appello per la presentazione di candidature in vista della nomina del Mediatore europeo", pubblicato il 23 maggio 1995 (GU C 127, pag. 4), e tutti gli atti connessi e conseguenti, in particolare:

— la decisione del segretario generale 15 giugno 1995, n. 019473, in particolare nella parte in cui essa rifiuta di distribuire ai membri del PE l'atto di candidatura del ricorrente (...);

— gli atti — scritti o meno — relativi alla ricevibilità degli atti di candidatura delle personalità — soprattutto politiche — interessate;

— gli atti amministrativi conseguenti all'audizione pubblica del 28 e 29 giugno 1995;

constatare al tempo stesso che l'atto di candidatura del ricorrente è stato effettivamente ricevuto dal Parlamento europeo, ma che nessuna decisione chiara, scritta e motivata nei suoi confronti è stata portata a sua personale conoscenza; che nessuna possibilità gli è stata quindi fornita di constatare l'eventuale irregolarità della sua esclusione ed eventualmente di contestarla;

ad ogni modo, e vista l'urgenza:

— sospendere il procedimento amministrativo di nomina del Mediatore europeo prima del voto che dovrebbe aver luogo il 12 luglio 1995 a Strasburgo;

— dichiarare che il ricorrente ha il diritto a che il suo atto di candidatura, nonché i documenti giustificativi ad esso relativi, ivi compresa la copia del ricorso principale e dell'istanza di provvedimenti urgenti, siano portati a conoscenza di tutti i membri del Parlamento; in caso contrario

— [dichiarare] che il ricorrente ha il diritto ad essere ascoltato prima (se non, durante) il voto del PE previsto per il 12 luglio 1995 a Strasburgo;

riaprire i termini dell'"appello per la presentazione di candidature in vista della nomina del Mediatore europeo", nell'attesa che gli atti di candidatura del ricorrente (e degli altri candidati), nonché gli altri documenti che li riguardano — debitamente tradotti nelle principali se non in tutte le lingue ufficiali — siano portati integralmente a conoscenza dei vari membri del PE;

disporre tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

dichiarare, con urgenza, che il ricorrente ha il diritto di far trasmettere da parte del PE — e a spese del PE — una copia del ricorso principale e dell'istanza di provvedimenti urgenti, nonché una copia della decisione di urgenza richiesta lo stesso giorno ai 626 deputati (che figurano nell'annuario del PE del marzo 1995, se non in un annuario del PE più aggiornato) dei 15 paesi dell'UE [Unione europea], tradotte nelle 11 lingue ufficiali;

condannare la controparte alle spese di causa (...)» (punto 17).

16 Nella replica il ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia:

«constatare il "diniego di giustizia" subito dal ricorrente in seguito alla mancata applicazione dell'art. 36 dello Statuto (CE) della Corte di giustizia;

constatare che la domanda di provvedimenti urgenti presentata il 26 giugno 1995 (ripetuta in data 26, pomeriggio, nonché il 28 giugno 1995 e il 2 luglio 1995) è stata alla fine presa (e parzialmente) in considerazione solo l'11 luglio 1995, con ordinanza di rinvio, e il 18 agosto 1995, con ordinanza di rigetto;

constatare la violazione, per tale motivo, del principio del "termine ragionevole", in particolare nel presente caso di urgenza;

constatare la violazione in generale del diritto fondamentale della difesa, oggetto degli artt. 6, 13 e 14 della convenzione di Strasburgo (...)» (punto 18).

La sentenza impugnata

17 Ad eccezione della domanda diretta all'annullamento della lettera del segretario generale del Parlamento inviata al ricorrente il 15 giugno 1995, il Tribunale ha dichiarato irricevibile l'intero ricorso.

18 Il Tribunale ha infatti considerato, al punto 23 della sentenza impugnata, che domande miranti unicamente ad ottenere che fossero accertati aspetti di fatto o di diritto non potevano, nell'ambito di un ricorso di annullamento, costituire di per se stesse domande valide e, ai punti 26 e 27, che la domanda avente per oggetto l'annullamento di «tutti gli atti connessi e conseguenti» e quella avente per oggetto di «disporre tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente» non presentavano il grado di precisione prescritto dall'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, ai termini del quale il ricorrente è tenuto a indicare nel suo ricorso l'oggetto della controversia. Il Tribunale ha ricordato al punto 29 che, per essere ricevibili, domande di provvedimenti provvisori dovevano essere presentate, ai sensi dell'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura, con atto separato e, al punto 31, che, ai sensi degli artt. 19 dello Statuto CE della Corte di giustizia e 44 del regolamento di procedura, domande nuove non potevano essere formulate nella replica. Di conseguenza, ai punti 30 e 32, ha dichiarato irricevibili le domande di provvedimenti provvisori inserite nel ricorso nonché le domande figuranti nella replica, salvo quelle intese a concludere per la ricevibilità e per la fondatezza del ricorso e quelle che rinviavano alle conclusioni del ricorso stesso.

19 Ai punti 33 e 34 il Tribunale ha del pari dichiarato irricevibile la domanda intesa all'annullamento dell'appello per la presentazione di candidature in quanto questo non riguardava individualmente e direttamente il ricorrente ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE. Secondo il Tribunale, l'atto impugnato costituiva infatti un appello per la presentazione di candidature che, per sua natura, si rivolgeva ad un numero indefinito di destinatari.

20 Nel merito, il Tribunale ha respinto la domanda diretta all'annullamento della lettera del segretario generale del Parlamento 15 giugno 1995, domanda basata sulla violazione del principio della parità di trattamento. Al punto 38 ha considerato che il ricorrente non aveva fornito alcun elemento tale da dimostrare che altri candidati fossero stati trattati differentemente.

21 Infine, il Tribunale ha condannato il ricorrente alle spese.

Il ricorso dinanzi alla Corte

22 Con il suo ricorso il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata e l'accoglimento da parte della Corte delle domande presentate in primo grado.

23 Detto ricorso si articola in otto «elementi».

24 Con il primo «elemento» il ricorrente adduce che il Tribunale era incompetente a conoscere del suo ricorso. Infatti, in forza dell'art. 3, n. 1, lett. c), della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA/CEE/Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), detto organo giurisdizionale potrebbe essere adito con ricorsi proposti in forza dell'art. 173 del Trattato solo quando questi riguardino l'applicazione delle norme di concorrenza vigenti per le imprese.

25 Il secondo «elemento», che comprende quattro parti, è redatto come segue:

«1) Violazione (o errata applicazione) dell'art. 138 E del Trattato CE nelle sue seguenti misure di applicazione:

*) Art. 159, versione del 16 maggio 1995, del Regolamento del PE;

*) Decisione del PE (Parere) relativo all'"Appello per la presentazione di candidature" (alla pag. C 127/4 della GUCE in data 23 maggio 1995);

*) Decisione del PE del 9 marzo 1994 (GUCE del 4 maggio 1994, n. L 113);

*) Procedura di nomina.

2) Incompetenza (del funzionario che avrebbe "deciso" la ricevibilità degli atti di candidatura, e in concreto: l'esclusione — fra gli altri — del ricorrente, e l'ammissione di altri candidati).

3) Inosservanza delle forme sostanziali in quanto l'atto di candidatura del ricorrente:

*) non è stato registrato in quanto atto di candidatura;

*) non è stato portato a conoscenza dei deputati che dovevano eleggere il Mediatore, con la conseguenza che era per loro impossibile effettuare una scelta oggettiva;

*) è stato scartato da funzionari a quanto pare incompetenti a decidere dal punto di vista del diritto comunitario;

mentre nessun procedimento di esame e di ricorso è stato indicato né previsto in caso di contestazioni.

4) Sviamento di potere, segnatamente nella particolare forma di "sviamento di procedura" (inteso come mezzo che consiste nel prevedere un procedimento di per sé regolare; ma praticamente impossibile da applicare all'operazione effettuata):

in quanto le ambiguità della clausola concernente l'appoggio di 29 deputati (natura, forma, portata e qualità incerte dell'appoggio), nonché i termini brevissimi previsti per il deposito degli atti di candidatura possono prestarsi ad uno scopo diverso da quello per il quale la clausola sarebbe effettivamente necessaria, e ciò in contrasto con quanto prescritto dal Trattato e dal settimo 'considerando' dello Statuto del Mediatore;

(...)».

26 Con il terzo «elemento» il ricorrente chiede l'annullamento del punto 23 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha rilevato che domande miranti unicamente ad ottenere che siano accertati aspetti di fatto o di diritto non possono, di per se stesse, costituire domande valide nell'ambito di un ricorso di annullamento. A sostegno di detta domanda, egli adduce una violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale, che consiste in uno sviamento di potere e in varie irregolarità di procedura pregiudizievoli per i suoi interessi.

27 Con il quarto «elemento» il ricorrente chiede l'annullamento dei punti 25-27 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha affermato che la domanda avente per oggetto l'annullamento di tutti gli atti connessi e conseguenti e quella avente per oggetto di disporre tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non presentavano un sufficiente grado di precisione e che, anche se quest'ultima domanda si fosse dovuta interpretare come una richiesta di ingiunzione, esso non sarebbe stato competente ad emettere tale provvedimento.

28 Secondo il ricorrente il Tribunale ha commesso una violazione del diritto comunitario interpretando erratamente le nozioni di «oggetto delle domande», di «atti connessi e conseguenti» e di «possibilità di disporre tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente».

29 Nella prima parte il ricorrente ricorda l'oggetto del suo ricorso dinanzi al Tribunale e, nella seconda, espone ciò che egli intendeva per «atti connessi e conseguenti». Nella terza egli sottolinea «l'obbligo, ad esempio, di rinviare la causa, al fine di consentire la riapertura di un procedimento regolare».

30 Il quinto «elemento» mira all'annullamento del punto 29 della sentenza impugnata in cui il Tribunale ha affermato che, ai sensi dell'art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura, una domanda di provvedimenti provvisori deve essere presentata con atto separato.

31 Secondo il ricorrente, detto articolo «non può che rimanere subordinato — in caso di urgenza effettiva — all'art. 36 dello Statuto della Corte di giustizia (che prevede un procedimento sommario, il quale deroga, se necessario, ad alcune norme, come ad esempio l'art. 104 in esame)».

32 Con il sesto «elemento» il ricorrente censura quanto asserito dal Tribunale ai punti 33 e 34 della sentenza impugnata, secondo cui l'appello per la presentazione di candidature si rivolgeva, per sua natura, ad un numero indefinito di persone di modo che il ricorrente non era individualmente interessato ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato. A suo avviso egli era interessato direttamente, individualmente e potenzialmente dalla decisione impugnata.

33 Con il settimo «elemento» il ricorrente chiede l'annullamento del punto 36 della sentenza impugnata, in cui si afferma che il suo ricorso presenta un solo motivo a sostegno della domanda di annullamento. Secondo il ricorrente, il Tribunale ha commesso una violazione del diritto comunitario e uno sviamento di potere ignorando ingiustamente i vari altri motivi di ricorso.

34 Infine, con l'ottavo «elemento» il ricorrente critica la sua condanna alle spese. A suo avviso, l'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, ai sensi del quale «la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda», non doveva applicarsi nella specie, poiché si trattava di un «ricorso eccezionale (...) che in ogni caso dovrebbe contribuire, nella peggiore delle ipotesi, alla messa a punto, e quindi ad un miglioramento, della procedura di nomina del Mediatore europeo negli anni a venire».

Giudizio della Corte

35 In forza dell'art. 119 del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può in qualsiasi momento respingerla con ordinanza motivata, senza passare alla fase orale.

36 Prima di esaminare i motivi formulati dal ricorrente, occorre ricordare che, ai termini dell'art. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e deve basarsi su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale. L'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura precisa inoltre che l'atto di impugnazione deve contenere i motivi e gli argomenti di diritto cui si fa riferimento.

37 Da tali disposizioni emerge che un ricorso deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti giuridici specificamente addotti a sostegno di detta domanda (ordinanze della Corte 26 aprile 1993, causa C-244/92 P, Kupka-Floridi/CES, Racc. pag. I-2041, punto 9; 7 marzo 1994, causa C-338/93 P, De Hoe/Commissione, Racc. pag. I-819, punto 18; 26 settembre 1994, causa C-26/94 P, X/Commissione, Racc. pag. I-4379, punto 12, e 17 ottobre 1995, causa C-62/94 P, Turner/Commissione, Racc. pag. I-3177, punto 16).

38 Nella specie, i motivi secondo, quarto, sesto e settimo addotti dal ricorrente non sono conformi a detti precetti.

39 Infatti, il secondo motivo si limita a riprodurre testualmente motivi addotti dinanzi al Tribunale, senza indicare in modo preciso gli elementi della sentenza di cui chiede l'annullamento e gli argomenti giuridici a sostegno dell'impugnazione. Le prime due parti del quarto motivo si limitano a ripetere quasi testualmente le conclusioni formulate dal ricorrente nel suo ricorso dinanzi al Tribunale e la terza non è formulata in modo sufficientemente preciso. Quanto ai motivi sesto e settimo, essi non contengono alcun argomento a sostegno delle tesi che vi sono formulate.

40 Occorre pertanto dichiarare i detti motivi manifestamente irricevibili.

41 Si devono esaminare inoltre i motivi primo, terzo, quinto e ottavo.

42 Quanto al primo motivo, è sufficiente ricordare che, con decisione 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21), il Consiglio ha esteso la competenza del Tribunale a tutti i ricorsi di annullamento promossi da persone fisiche o giuridiche.

43 Del resto, va sottolineato che, con ordinanza 11 luglio 1995, menzionata al punto 13 della presente ordinanza, la Corte ha già statuito definitivamente sulla competenza del Tribunale. Il ricorrente non può contestarne la fondatezza nell'ambito dell'impugnazione in esame senza rimettere in discussione l'autorità di cosa giudicata ad essa inerente.

44 Il primo motivo è quindi al tempo stesso manifestamente infondato e manifestamente irricevibile.

45 Quanto al terzo motivo, come ha giustamente rilevato il Tribunale, i ricorsi proposti in forza dell'art. 173 del Trattato possono mirare soltanto ad ottenere l'annullamento di un atto adottato da un'istituzione comunitaria. Essi non possono mirare al mero accertamento di aspetti di fatto o di diritto.

46 Il terzo motivo è pertanto manifestamente irricevibile.

47 Per quanto attiene al quinto motivo è sufficiente rilevare che l'art. 104 del regolamento di procedura del Tribunale costituisce un'applicazione dell'art. 36 dello Statuto CE della Corte di giustizia. Contrariamente a quanto adduce il ricorrente, quest'ultimo articolo non contempla un procedimento sommario che deroghi all'art. 104 del regolamento di procedura del Tribunale.

48 Di conseguenza, il quinto motivo è manifestamente infondato.

49 Infine, per quanto attiene all'ottavo motivo, è sufficiente ricordare che, qualora siano stati respinti tutti gli altri motivi invocati in un'impugnazione contro una pronuncia del Tribunale, il motivo attinente all'illegittimità di detta pronuncia quanto alle spese dev'essere dichiarato irricevibile, a norma dell'art. 51, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia (ordinanze della Corte 13 gennaio 1995, causa C-253/94 P, Roujansky/Consiglio, Racc. pag. I-7, punti 13 e 14, e causa C-264/94 P, Bonnamy/Consiglio, Racc. pag. I-15, punti 13 e 14; sentenza 14 settembre 1995, causa C-396/93 P, Henrichs/Commissione, Racc. pag. I-2611, punti 65 e 66).

50 Si deve pertanto respingere il ricorso interamente.

Sulle spese

51 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente è rimasto soccombente e dev'essere quindi condannato alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il signor Bernardi è condannato alle spese.

Lussemburgo, 6 marzo 1997

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Prima Sezione

L. Sevón